



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - GIOVEDÌ, 26 FEBBRAIO 2009

2° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 11 FEBBRAIO 2009 - N. 8/8950

(5.1.0)

Modalità per la valutazione ambientale dei Piani comprensoriali di tutela del territorio rurale e di riordino irriguo (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007)

2

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2008031)

D.g.r. 11 febbraio 2009 - n. 8/8950

(5.1.0)

Modalità per la valutazione ambientale dei Piani comprensoriali di tutela del territorio rurale e di riordino irriguo (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007)**LA GIUNTA REGIONALE**

Premesso che:

- con l.r. 11 marzo 2005 n. 12, «Legge per il governo del territorio», la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il comma 1 dell'art. 4, recante valutazione ambientale dei piani, dispone che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approvi gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani, in considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi;
- il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/351, ha approvato gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell'art. 4 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio);
- a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli Indirizzi citati la Giunta regionale con proprio atto procede alla definizione degli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1 dell'art. 4 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12;
 - con provvedimento in data 27 dicembre 2007, atto n. 8/6420 la Giunta regionale ha approvato la «Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale di piani e programmi - VAS»;
 - che con provvedimento in data 18 aprile 2008, atto n. 8/7110 la Giunta regionale ha approvato il provvedimento n. 2 recante «Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS - Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art. 4 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvato con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351»;

Visto il d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» pubblicato sul S.O. n. 24 alla G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008;

Preso atto che l'Unità Organizzativa Pianificazione territoriale e urbana della Giunta regionale, nel perseguimento degli obiettivi definiti dal PRS e dal DPEFR, su richiesta della Direzione Agricoltura e di concerto con la Direzione Qualità dell'Ambiente ha predisposto ulteriori modelli riferiti ai seguenti piani:

- Piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale;
- Piano di riordino irriguo;

Visti i modelli metodologici e organizzativi, predisposti dalla Struttura VAS dell'U.O. Pianificazione territoriale e urbana della Direzione Generale Territorio e Urbanistica, allegati:

- 1p Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale;
- 1q Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Piano di riordino irriguo;

Constatato che tali modelli, come i precedenti, rivestono carattere di sperimentaltà, anche alla luce del recepimento del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152»;

Visto il PRS dell'VIII legislatura che individua l'asse 6.5.3 «le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti»;

Visto il DPEFR 2008-2010 che specifica i seguenti obiettivi operativi:

- 6.5.3.3 «Applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) a piani e programmi»;
- 6.5.3.2 «Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti»;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, gli allegati in premessa, parte integrante della presente deliberazione;

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

_____ • _____

ALLEGATO 1p

Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)
PIANO COMPENSORIALE DI BONIFICA, DI IRRIGAZIONE E DI TUTELA DEL TERRITORIO RURALE
1. INTRODUZIONE**1.1 Quadro di riferimento**

Il presente modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del **Piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale** (di seguito Piano di bonifica) costituisce specificazione degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi, alla luce dell'entrata in vigore del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale».

1.2 Norme di riferimento generali

Legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 «Norme in materia di bonifica e irrigazione»;

Piano Generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 16 febbraio 2005, n. VII/1179;

Decreto Dirigente Unità Organizzativa 9 luglio 2007, n. 7504 Attivazione direttive concernenti «Metodologie, contenuti e procedure di elaborazione, approvazione ed attuazione del piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, dei programmi comprensoriali triennali e del piano di riordino irriguo»;

Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);

Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi (deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351) (di seguito Indirizzi generali);

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» (di seguito d.lgs.);

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE**2.1 Valutazione ambientale - VAS**

La valutazione ambientale (di seguito VAS) si applica al Piano di bonifica qualora interessi le seguenti fattispecie:

- a. ricade nel settore agricolo, delle acque e definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati nella direttiva sulla VIA (categorie indicate nell'allegato I o nell'allegato II della Direttiva 85/337/CEE);
- b. si ritiene che abbia effetti ambientali significativi su uno o più siti, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della Direttiva 92/43/CEE.

2.2 Verifica di esclusione dalla VAS

Il Piano di bonifica che non soddisfa i criteri del punto 2.1, è soggetto a Verifica di esclusione, al fine di determinare se può avere effetti significativi sull'ambiente. Il procedimento di verifica conduce alla decisione se accompagnare o meno l'elaborazione del piano con il procedimento di Valutazione Ambientale – VAS.

3. SOGGETTI INTERESSATI

3.1 Elenco dei soggetti

Sono soggetti interessati al procedimento:

- l'autorità procedente;
- l'autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale;
- gli enti territorialmente interessati;
- il pubblico.

Qualora la procedura di verifica/valutazione ambientale – VAS del Piano di bonifica debba raccordarsi con altre procedure, come previsto nell'allegato 2, sono soggetti interessati al procedimento anche:

- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli Indirizzi generali);
- l'autorità competente in materia di VIA (punto 7.3 degli Indirizzi generali).

3.2 Autorità procedente

L'autorità procedente è la struttura che, all'interno del Consorzio di bonifica, si occupa della procedura di redazione del Piano di bonifica.

3.3 Autorità competente per la VAS

L'autorità competente per la VAS, avente i requisiti di cui alla lettera i) – punto 2.0 degli Indirizzi generali, è individuata all'interno dell'ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale.

3.4 Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati

L'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati avviene con le modalità stabilite ai punti 5.3 o 6.3.

Di seguito sono indicati i soggetti da individuare obbligatoriamente:

- a) sono soggetti competenti in materia ambientale:
 - ARPA;
 - ASL;
 - Enti gestori aree protette;
 - Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia **(1)**;
- b) sono enti territorialmente interessati:
 - Regione;
 - Provincia;
 - Comuni e Comuni confinanti.

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell'autorità procedente.

3.5 Il pubblico

Definito alla lettera k), punto 2 degli Indirizzi generali, il pubblico comprende: una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus.

I singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale sono individuati mediante elenco nominativo, con le modalità stabilite ai punti 5.3 o 6.3;

Relativamente al pubblico, in relazione al Piano di bonifica, si ritiene opportuno:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a seconda delle loro specificità;
- avviare momenti di informazione e confronto.

4. MODALITÀ DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

4.1 Finalità

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione ambientale. Il punto 6.0 degli Indirizzi generali prevede l'allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione/programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità.

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della Conferenza di verifica e/o di Valutazione.

4.2 Conferenza di Verifica e/o di Valutazione

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti competenti e degli enti territoriali interessati, di cui al punto 3.4, sono attivate la Conferenza di Verifica (vedi punto 5.6) e/o la Conferenza di Valutazione (vedi punto 6.6).

4.3 Comunicazione e Informazione

Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato (Piano di bonifica e Valutazione ambientale – VAS), volto ad informare e coinvolgere il pubblico, di cui al punto 3.5.

(1) Coordina la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e la Sovrintendenza per i Beni Archeologici (art. 20 d.P.R. 173/2004).

5. VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS

5.1 Le fasi

La verifica di esclusione (*screening*) è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello **Schema Piano di bonifica, di irrigazione e tutela del territorio rurale - Verifica di esclusione**:

1. avvio del procedimento e relativo avviso;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione del documento di sintesi della proposta di Piano contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente e sulla salute, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva;
4. messa a disposizione del documento di sintesi e avvio della verifica;
5. convocazione della conferenza di verifica;
6. decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS;
7. informazione circa la decisione e le conclusioni adottate.

5.2 Avvio del procedimento e relativo avviso

La verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale VAS è avviata contestualmente all'avvio del Piano di bonifica da parte dell'autorità procedente.

Dell'avvio del procedimento deve essere dato avviso (fac simile A della d.g.r. 6420/2007). Tale avviso è reso pubblico mediante pubblicazione su web (vedi allegato 3 della d.g.r. 6420/2007).

5.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

Il procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale da rendere pubblico su web, individua i soggetti interessati di cui al punto 3 e definisce:

- le modalità di convocazione della conferenza di verifica (punto 4.2);
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni (punto 4.3).

5.4 Elaborazione del documento di sintesi della proposta di Piano di bonifica e determinazione dei possibili effetti significativi

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, predispone un documento di sintesi della proposta di Piano di bonifica contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva.

CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI SINTESI:

Caratteristiche del Piano di bonifica, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il Piano di bonifica stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il Piano di bonifica influenza altri p/p, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del Piano di bonifica per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali relativi al Piano di bonifica;
- la rilevanza del Piano di bonifica per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. p/p connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- carattere cumulativo degli effetti;
- natura transfrontaliera degli effetti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

5.5 Messa a disposizione del documento di sintesi e avvio della verifica (fac simile B della d.g.r. 6420/2007)

L'autorità procedente:

- mette a disposizione presso i propri uffici e pubblica su web il documento di sintesi della proposta di Piano di bonifica e determinazione dei possibili effetti significativi (punto 5.4);
- dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web;
- comunica ai soggetti competenti in materia ambientale, e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3, la messa a disposizione e pubblicazione su web del documento di sintesi, al fine dell'espressione del parere che deve essere inviato all'autorità procedente entro sessanta giorni dalla notizia della avvenuta messa a disposizione.

5.6 Convocazione Conferenza di verifica

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, convoca la Conferenza di verifica (punto 4.2) alla quale partecipano, oltre alle predette autorità, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati ed eventualmente l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 3.1).

Spetta alla Conferenza di verifica, mediante apposito verbale, esprimersi in merito al documento di sintesi della proposta di Piano di bonifica (punto 5.4) contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva.

L'autorità procedente predispone il verbale della Conferenza di verifica.

5.7 Decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente:

- esamina il documento di sintesi della proposta di Piano di bonifica e di determinazione dei possibili effetti significativi;
- acquisisce il verbale della conferenza di verifica;

- valuta le eventuali osservazioni pervenute da parte del pubblico;
- valuta i pareri espressi da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati;
- prende atto dell'eventuale parere, obbligatorio e vincolante, espresso dall'autorità competente in materia di SIC e ZPS;

sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II, della Direttiva, si pronuncia non oltre novanta giorni sulla necessità di sottoporre il Piano di bonifica al procedimento di VAS ovvero di escluderlo dallo stesso.

La pronuncia è effettuata con atto riconoscibile reso pubblico (fac simile C della d.g.r. 6420/2007).

In caso di esclusione dalla VAS, l'autorità procedente, nella fase di elaborazione del Piano di bonifica, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di esclusione.

L'approvazione del Piano di bonifica dà atto del provvedimento di esclusione nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.

5.8 Informazione circa la decisione e le conclusioni adottate

Il provvedimento di esclusione viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato su web (vedi allegato 3 della d.g.r. 6420/2007). L'autorità procedente ne dà notizia (fac simile D della d.g.r. 6420/2007).

Il provvedimento di esclusione diventa parte integrante del Piano di bonifica approvato.

Il Documento di sintesi (punto 5.4) e il provvedimento di decisione in merito all'esclusione (punto 5.7) devono essere inviati, in formato digitale, a Regione Lombardia (2) (vedi allegato 3 della d.g.r. 6420/2007).

5.9 Adozione del Piano di bonifica e trasmissione alla Giunta Regionale

L'autorità procedente:

- provvede all'adozione del Piano di bonifica;
- trasmette il piano alla Giunta Regionale entro 10 giorni dalla sua adozione.

5.10 Approvazione del Piano di bonifica e informazione circa la decisione

La Giunta Regionale approva il Piano di bonifica.

Il provvedimento di approvazione definitiva del Piano di bonifica fa proprio quello della Verifica di esclusione dalla VAS (punto 5.8).

Gli atti del Piano di bonifica sono:

- depositati presso gli uffici del proponente e dell'autorità procedente;
- pubblicati sul sito web dell'autorità procedente e per estratto sul sito web regionale.

5.11 Gestione e monitoraggio

Il monitoraggio, gestito dall'autorità procedente, è finalizzato a garantire, anche attraverso l'individuazione di specifici indicatori, la verifica dell'attuazione degli obiettivi prefissati nel Piano di bonifica.

Schema Piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale – Verifica di esclusione

Fase del Piano di bonifica	Processo Piano di bonifica	Verifica di esclusione dalla VAS
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento del Piano di bonifica P0. 2 Incarico per la stesura del Piano di bonifica P0. 3 Esame proposte pervenute elaborazione del documento di sintesi preliminare della proposta di Piano di bonifica	A0. 1 Incarico per la predisposizione del documento di sintesi A0. 2 Individuazione autorità competente per la VAS
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del Piano di bonifica P1. 2 Definizione schema operativo Piano di bonifica	A1. 1 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza (ZPS/SIC) A1. 2 Definizione schema operativo per la Verifica e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti A1. 3 Documento di sintesi della proposta di Piano di bonifica e determinazione degli effetti significativi – allegato II, Direttiva 2001/42/CE
	Messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni) del documento di sintesi della proposta di Piano di bonifica e determinazione dei possibili effetti significativi – (allegato II, Direttiva 2001/42/CE) Comunicazione della notizia dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web Comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati	
Conferenza di verifica	Verbale conferenza in merito all'esclusione o meno del Piano di bonifica dalla VAS	
Decisione	L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, assume la decisione di esclusione o non esclusione del Piano di bonifica dalla valutazione ambientale (entro 90 giorni dalla messa a disposizione) Informazione circa la decisione e pubblicazione del provvedimento su web	

6. VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PIANO (VAS)

6.1 Le fasi del procedimento

La VAS del Piano di bonifica è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello **schema Piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e tutela del territorio rurale – Valutazione ambientale – VAS**:

1. avvio del procedimento e relativo avviso;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione;

3. elaborazione e redazione del Piano di bonifica e del Rapporto Ambientale;
4. messa a disposizione;
5. convocazione della conferenza di valutazione;
6. formulazione del parere ambientale motivato;
7. approvazione del Piano di bonifica e informazione circa la decisione;
8. gestione e monitoraggio.

Nei casi in cui il procedimento di VAS sia stato preceduto dalla Verifica di esclusione, gli atti e le risultanze dell'istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta devono essere utilizzate nel procedimento di VAS.

6.2 Avvio del procedimento

La Valutazione Ambientale – VAS è avviata contestualmente all'avvio del Piano di bonifica da parte dell'autorità procedente.

Dell'avvio del procedimento deve essere dato avviso (fac simile E della d.g.r. 6420/2007). Tale avviso è reso pubblico mediante pubblicazione su web (vedi allegato 3 della d.g.r. 6420/2007).

6.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale da rendere pubblico sul web, individua i soggetti interessati di cui al punto 3 e definisce:

- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione (punto 4.2);
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni (punto 4.3).

6.4 Elaborazione e redazione del Piano di bonifica e del Rapporto Ambientale

Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del Piano di bonifica, l'autorità competente per la VAS collabora con l'autorità procedente nello svolgimento delle seguenti attività:

- individuazione di un percorso metodologico e procedurale, nel quale stabilire le modalità della collaborazione e le forme di consultazione da attivare;
- definizione dell'ambito di influenza del Piano di bonifica (*scoping*) e della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale;
- elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'allegato I della Direttiva;
- costruzione e progettazione del sistema di monitoraggio.

PERCORSO METODOLOGICO PROCEDURALE

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, definisce il percorso metodologico procedurale del Piano di bonifica e della relativa VAS, sulla base dello schema piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e tutela del territorio rurale – Valutazione ambientale – VAS.

SCOPING – CONFERENZA DI VALUTAZIONE (prima seduta)

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, predispone un documento di scoping. Ai fini della consultazione il documento viene messo a disposizione – tramite pubblicazione su web – e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione, volta a raccogliere osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione.

Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale, una proposta di definizione dell'ambito di influenza del Piano di bonifica e della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Inoltre nel documento è necessario dare conto della Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

ELABORAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, elabora il Rapporto Ambientale.

Le informazioni da fornire, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva (allegato I), sono:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del Piano di bonifica e del rapporto con altri piani pertinenti;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del Piano di bonifica;
- c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano di bonifica, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al Piano di bonifica, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del Piano di bonifica;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;
- j) Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate/riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.

PROPOSTA DI PIANO DI BONIFICA E RAPPORTO AMBIENTALE – CONFERENZA DI VALUTAZIONE (seduta finale)

L'autorità procedente mette a disposizione la proposta di Piano di bonifica e Rapporto Ambientale per la consultazione ai soggetti di cui al 3, i quali si esprimono nell'ambito della conferenza di valutazione.

6.5 Messa a disposizione (fac simile F)

L'autorità procedente:

- mette a disposizione presso i propri uffici e pubblica su web (vedi allegato 3 della d.g.r. 6420/2007) la proposta di Piano di bonifica, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica, per sessanta giorni;
- dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web;
- comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati la messa a disposizione e pubblicazione su web del Piano di bonifica e del Rapporto Ambientale, al fine dell'espressione del parere che deve essere inviato, entro sessanta giorni dalla notizia della avvenuta messa a disposizione, all'autorità procedente.

Se necessario, l'autorità procedente provvede alla trasmissione dello studio di incidenza all'autorità competente in materia di SIC e ZPS.

6.6 Convocazione Conferenza di valutazione

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, convoca la Conferenza di valutazione (punto 4.2) alla quale partecipano, oltre alle predette autorità, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati ed eventualmente l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 3.1).

La Conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:

- la prima, di tipo introduttivo, è volta ad illustrare il documento di *scoping* (punto 6.4) e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda è finalizzata a valutare la proposta di Piano di bonifica e di Rapporto Ambientale (punto 6.4), esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori (eventuale raccordo con Verifica di VIA e Valutazione di Incidenza) previsti.

L'autorità procedente predispone il verbale della Conferenza di valutazione.

6.7 Formulazione parere motivato (fac simile G della d.g.r. 6420/2007)

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente:

- esamina il rapporto ambientale e la proposta di Piano di bonifica;
- acquisisce il verbale della Conferenza di valutazione;
- valuta i pareri espressi da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati;
- prende atto dell'eventuale parere, obbligatorio e vincolante, espresso dall'autorità competente in materia di SIC e ZPS;
- valuta le eventuali osservazioni pervenute da parte del pubblico.

Sulla base dei criteri di cui all'allegato II della Direttiva, l'autorità competente, d'intesa con l'autorità procedente, formula il parere motivato.

Il parere motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del Piano di bonifica.

L'autorità procedente provvede, ove necessario, alla revisione del Piano di bonifica alla luce del parere motivato espresso.

Parere motivato e dichiarazione di sintesi (punto 6.8) costituiscono presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del Piano di bonifica.

6.8 Adozione del Piano di bonifica e trasmissione alla Giunta Regionale

L'autorità procedente adotta il Piano di bonifica e predispone, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, la dichiarazione di sintesi (schema H della d.g.r. 6420/2007), volta a:

- illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale di cui al precedente punto 6.4);
- esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano di bonifica e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell'alternativa di Piano di bonifica e il sistema di monitoraggio;
- descrivere le modalità di integrazione del parere ambientale motivato nel Piano di bonifica.

Il provvedimento di adozione del Piano di bonifica motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti del procedimento di VAS e contiene la dichiarazione di sintesi (schema M della d.g.r. 6420/2007).

Il Piano di bonifica, entro 10 giorni dalla sua adozione, viene trasmesso alla Regione Lombardia per l'approvazione.

6.9 Formulazione del parere motivato finale, approvazione del Piano di bonifica

La Giunta Regionale esamina il Piano di bonifica apportando, ove necessario, anche sulla base dei pareri e delle osservazioni pervenute, integrazioni e modifiche.

Qualora si sia reso necessario apportare modifiche o integrazioni al piano, l'autorità regionale competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente regionale, valuta gli effetti significativi sull'ambiente delle modifiche e integrazioni apportate e redige il parere motivato finale. L'autorità procedente regionale, d'intesa con l'autorità regionale competente per la VAS, redige la dichiarazione di sintesi finale.

Qualora non si siano apportate modifiche o integrazioni al piano, o tali modifiche non abbiano effetti significativi sull'ambiente, il parere motivato e la dichiarazione di sintesi hanno valore di parere motivato finale e di dichiarazione di sintesi finale.

La Giunta Regionale approva il Piano di bonifica. Il provvedimento di approvazione motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti del procedimento di valutazione ambientale - VAS, e contiene la dichiarazione di sintesi finale.

6.10 Informazione circa la decisione

Gli atti del Piano di bonifica sono:

- depositati presso gli uffici dell'autorità procedente;
- pubblicati per estratto su web (vedi allegato 3 della d.g.r. 6420/2007);
- inviati, in formato digitale, alla Regione Lombardia **(3)** (vedi allegato 3 della d.g.r. 6420/2007).

6.11 Gestione e monitoraggio

Il monitoraggio, gestito dal procedente, è finalizzato a garantire, anche attraverso l'individuazione di specifici indicatori, la verifica degli effetti sull'ambiente in relazione agli obiettivi prefissati nel Piano di bonifica. Esso deve fornire le informazioni necessarie, attraverso la messa a disposizione di report periodici, per valutare gli effetti sull'ambiente delle azioni messe in campo dal Piano di bonifica, consentendo di verificare se esse sono effettivamente in grado di conseguire i traguardi di qualità ambientale che il Piano di bonifica si è posto. Infine deve permettere di individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente dovessero rendersi necessarie.

Nella progettazione del sistema di monitoraggio l'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, esplicita i seguenti aspetti:

- modalità di controllo degli effetti significativi sull'ambiente;
- modalità organizzative;
- risorse necessarie alla realizzazione e gestione.

Schema Piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale – Valutazione Ambientale VAS

Fase del Piano di bonifica	Processo di Piano di bonifica	Valutazione Ambientale VAS
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento P0. 2 Incarico per la stesura del Piano di bonifica P0. 3 Esame proposte pervenute ed elaborazione del documento programmatico	A0. 1 Incarico per la redazione del Rapporto Ambientale A0. 2 Individuazione autorità competente per la VAS
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del Piano di bonifica	A1. 1 Integrazione della dimensione ambientale nel Piano di bonifica
	P1. 2 Definizione schema operativo Piano di bonifica	A1. 2 Definizione dello schema operativo per la VAS, e mappatura dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico coinvolto
	P1. 3 Identificazione dei dati e delle informazioni a disposizione dell'ente su territorio e ambiente	A1. 3 Verifica delle presenza di Siti Rete Natura 2000 (sic/zps)
Conferenza di valutazione	avvio del confronto	
Fase 2 Elaborazione e redazione	P2. 1 Determinazione obiettivi generali	A2. 1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale
	P2. 2 Costruzione scenario di riferimento, di Piano di bonifica	A2. 2 Analisi di coerenza esterna
	P2. 3 Definizione di obiettivi specifici, costruzione di alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo per attuarli	A2. 3 Stima degli effetti ambientali attesi costruzione e selezione degli indicatori A2. 4 Valutazione delle alternative di Piano di bonifica e scelta di quella più sostenibile A2. 5 Analisi di coerenza interna A2. 6 Progettazione del sistema di monitoraggio A2. 7 Studio di Incidenza delle scelte del Piano di bonifica sui siti di Rete Natura 2000 (se previsto)
	P2. 4 Proposta di Piano di bonifica	A2. 8 Proposta di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica
	Messa a disposizione e pubblicazione su web (sessanta giorni) della proposta di Piano di bonifica, di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica Comunicazione della notizia dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web Comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati Invio Studio di incidenza (se previsto) all'autorità competente in materia di SIC e ZPS Raccolta di osservazioni o pareri in merito al Piano di bonifica ed al rapporto ambientale formulati dai soggetti interessati (entro sessanta giorni dall'avviso di messa a disposizione)	
Conferenza di valutazione	Valutazione della proposta di Piano di bonifica e del Rapporto Ambientale	
	Valutazione di incidenza (se prevista): acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta	
PARERE MOTIVATO		
predisposto dall'autorità competente per la VAS d'intesa con l'autorità procedente		
Fase 3 Approvazione	3. 1 Adozione da parte del Consorzio di bonifica di: Piano di bonifica ☐ Rapporto Ambientale ☐ Dichiarazione di sintesi finale	
	3. 2 Deposito degli atti presso gli uffici dell'Autorità procedente e informazione circa la decisione	
	3. 3 Trasmissione alla Giunta regionale, la quale sentita la competente commissione consiliare procede entro 120 alla sua approvazione	
Fase 4 Attuazione gestione	P4. 1 Monitoraggio dell'attuazione Piano di bonifica P4. 2 Monitoraggio dell'andamento degli indicatori previsti P4. 3 Attuazione di eventuali interventi correttivi	A4. 1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica

Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)
PIANO DI RIORDINO IRRIGUO**1. INTRODUZIONE****1.1 Quadro di riferimento**

Il presente modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del Piano di riordino irriguo (di seguito Piano di riordino) costituisce specificazione degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi, alla luce dell'entrata in vigore del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale».

Il presente schema si applica al Piano di riordino irriguo redatto:

- dai consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado;
- dai consorzi di bonifica. In questo caso il consorzio di bonifica svolge entrambi i ruoli di proponente e procedente.

1.2 Norme di riferimento generali

Legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 «Norme in materia di bonifica e irrigazione»;

Decreto Dirigente Unità Organizzativa 9 luglio 2007, n. 7504 Attivazione direttive concernenti «Metodologie, contenuti e procedure di elaborazione, approvazione ed attuazione del piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, dei programmi comprensoriali triennali e del piano di riordino irriguo»;

Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);

Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi (deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351) (di seguito Indirizzi generali);

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» (di seguito d.lgs.);

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE**2.1 Valutazione ambientale – VAS**

La valutazione ambientale (di seguito VAS) si applica al Piano di riordino qualora interessi le seguenti fattispecie:

- a. ricade nel settore agricolo, delle acque e definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati nella direttiva sulla via (categorie indicate nell'allegato I o nell'allegato II della Direttiva 85/337/CEE);
- b. si ritiene che abbia effetti ambientali significativi su uno o più siti, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della Direttiva 92/43/CEE.

2.2 Verifica di esclusione dalla VAS

Il Piano di riordino che non soddisfa i criteri del punto 2.1, è soggetto a Verifica di esclusione, al fine di determinare se può avere effetti significativi sull'ambiente. Il procedimento di verifica conduce alla decisione se accompagnare o meno l'elaborazione del piano con il procedimento di Valutazione Ambientale – VAS.

3. SOGGETTI INTERESSATI**3.1 Elenco dei soggetti**

Sono soggetti interessati al procedimento:

- il proponente;
- l'autorità procedente;
- l'autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale;
- gli enti territorialmente interessati;
- il pubblico.

Qualora la procedura di verifica/valutazione ambientale – VAS del Piano di riordino debba raccordarsi con altre procedure, come previsto nell'allegato 2, sono soggetti interessati al procedimento anche:

- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli Indirizzi generali);
- l'autorità competente in materia di VIA (punto 7.3 degli Indirizzi generali).

3.2 Proponente

Il proponente è il consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado.

Il proponente assolve il mandato di procedere ai necessari adempimenti amministrativi previsti dal presente modello con particolare riferimento:

- per la Verifica di esclusione ai punti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.8, 5.9, 5.10(b), 5.11;
- per la Valutazione ambientale – VAS ai punti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.8, 6.9(b), 6.10.

3.3 Autorità procedente

L'autorità procedente è la Giunta Regionale, che si avvale della Direzione Generale competente in materia di Agricoltura (D.G. Agricoltura) che sovrintende al processo previsto dal d.d.u.o. 9 luglio 2007, n. 7504 (punto 11 – Piano di riordino irriguo), ed interviene in particolare per quanto concerne:

- la decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS;
- la formulazione del parere ambientale motivato finale;
- la predisposizione della dichiarazione di sintesi finale;

- l'approvazione del Piano di riordino.

3.4 Autorità competente per la VAS

L'autorità competente per la VAS è la Giunta Regionale, che si avvale della Direzione Generale competente in materia di Valutazione ambientale – VAS (D.G. Territorio e Urbanistica).

3.5 Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati

L'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati avviene con le modalità stabilite ai punti 5.3 o 6.3.

Di seguito sono indicati i soggetti da individuare obbligatoriamente:

- a) sono soggetti competenti in materia ambientale:
 - ARPA;
 - ASL;
 - Enti gestori aree protette;
 - Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia **(1)**;
- b) sono enti territorialmente interessati:
 - Regione;
 - Provincia;
 - Comuni e Comuni confinanti.

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell'autorità proponente.

3.6 Il pubblico

Definito alla lettera k), punto 2 degli Indirizzi generali, il pubblico comprende: una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus.

I singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale sono individuati mediante elenco nominativo, con le modalità stabilite ai punti 5.3 o 6.3;

Relativamente al pubblico, in relazione al Piano di riordino, si ritiene opportuno:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a seconda delle loro specificità;
- avviare momenti di informazione e confronto.

4. MODALITÀ DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

4.1 Finalità

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione ambientale. Il punto 6.0 degli Indirizzi generali prevede l'allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione/programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità.

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della Conferenza di verifica e/o di Valutazione.

4.2 Conferenza di Verifica e/o di Valutazione

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti competenti e degli enti territoriali interessati, di cui al punto 3.5, sono attivate la Conferenza di Verifica (vedi punto 5.6) e/o la Conferenza di Valutazione (vedi punto 6.6).

4.3 Comunicazione e Informazione

Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato (Piano di riordino e Valutazione ambientale – VAS), volto ad informare e coinvolgere il pubblico, di cui al punto 3.6.

5. VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS

5.1 Le fasi

La verifica di esclusione (*screening*) è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello **Schema Piano di riordino irriguo – Verifica di esclusione**:

1. avvio del procedimento e relativo avviso;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione del documento di sintesi della proposta di Piano contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente e sulla salute, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva;
4. messa a disposizione del documento di sintesi e avvio della verifica;
5. convocazione della conferenza di verifica;
6. decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS;
7. informazione circa la decisione e le conclusioni adottate.

5.2 Avvio del procedimento e relativo avviso

La verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale – VAS è avviata contestualmente all'avvio del Piano di riordino da parte del proponente.

Dell'avvio del procedimento deve essere dato avviso (fac simile A della d.g.r. 6420/2007). Tale avviso è reso pubblico mediante pubblicazione su web (vedi allegato 3 della d.g.r. 6420/2007).

5.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

Il proponente, sentita l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale da rendere pubblico su web, individua i soggetti interessati di cui al punto 3 e definisce:

(1) Coordina la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e la Sovrintendenza per i Beni Archeologici (art. 20 d.P.R. 173/2004).

- le modalità di convocazione della Conferenza di verifica (punto 4.2);
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni (punto 4.3).

5.4 Elaborazione del documento di sintesi della proposta di Piano di riordino e determinazione dei possibili effetti significativi

Il proponente predispone un documento di sintesi della proposta di Piano di riordino contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva.

CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI SINTESI:

Caratteristiche del Piano di riordino, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il Piano di riordino stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il Piano di riordino influenza altri p/p, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del Piano di riordino per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali relativi al Piano di riordino;
- la rilevanza del Piano di riordino per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. p/p connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- carattere cumulativo degli effetti;
- natura transfrontaliera degli effetti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

5.5 Messa a disposizione del documento di sintesi e avvio della verifica (fac simile B della d.g.r. 6420/2007)

Il proponente:

- mette a disposizione presso i propri uffici e pubblica su web il documento di sintesi della proposta di Piano di riordino e determinazione dei possibili effetti significativi (punto 5.4);
- dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web;
- comunica ai soggetti competenti in materia ambientale, e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3, la messa a disposizione e pubblicazione su web del documento di sintesi, al fine dell'espressione del parere che deve essere inviato al proponente entro sessanta giorni dalla notizia della avvenuta messa a disposizione.

5.6 Convocazione Conferenza di verifica

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, convoca la Conferenza di verifica (punto 4.2) alla quale partecipano, oltre alle predette autorità, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati ed eventualmente l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 3.1).

Spetta alla Conferenza di verifica, mediante apposito verbale, esprimersi in merito al documento di sintesi della proposta di Piano di riordino (punto 5.4) contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva.

Il proponente predispone il verbale della Conferenza di verifica.

5.7 Decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente:

- esamina il documento di sintesi della proposta di Piano di riordino e di determinazione dei possibili effetti significativi;
- acquisisce il verbale della Conferenza di verifica;
- valuta le eventuali osservazioni pervenute da parte del pubblico;
- valuta i pareri espressi da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati;
- prende atto dell'eventuale parere, obbligatorio e vincolante, espresso dall'autorità competente in materia di SIC e ZPS;

sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II, della Direttiva, si pronuncia non oltre novanta giorni sulla necessità di sottoporre il Piano di riordino al procedimento di VAS ovvero di escluderlo dallo stesso.

La pronuncia è effettuata con atto riconoscibile reso pubblico (fac simile C della d.g.r. 6420/2007).

In caso di esclusione dalla VAS, il proponente, nella fase di elaborazione del Piano di riordino, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di esclusione.

L'approvazione del Piano di riordino dà atto del provvedimento di esclusione nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.

5.8 Informazione circa la decisione e le conclusioni adottate

Il provvedimento di esclusione viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato su web (vedi allegato 3 della d.g.r. 6420/2007). Il proponente ne dà notizia (fac simile D della d.g.r. 6420/2007).

Il provvedimento di esclusione diventa parte integrante del Piano di riordino approvato.

Il Documento di sintesi (punto 5.4) e il provvedimento di decisione in merito all'esclusione (punto 5.7) devono essere inviati, in formato digitale, a Regione Lombardia (2) (vedi allegato 3 della d.g.r. 6420/2007).

5.9 Adozione del Piano di riordino e trasmissione alla Giunta Regionale

Il proponente:

- provvede all'adozione del Piano di riordino;

- trasmette il piano alla Giunta Regionale entro 10 giorni dalla sua adozione.

5.10 Approvazione del Piano di riordino e informazione circa la decisione

- a) La Giunta Regionale approva il Piano di riordino.

Il provvedimento di approvazione definitiva del Piano di riordino fa proprio quello della Verifica di esclusione dalla VAS (punto 5.8).

- b) Gli atti del Piano di riordino sono:
 - a) depositati presso gli uffici del proponente e dell'autorità procedente;
 - b) pubblicati sul sito web del proponente e per estratto sul sito web regionale.

5.11 Gestione e monitoraggio

Il monitoraggio, gestito dal proponente, è finalizzato a garantire, anche attraverso l'individuazione di specifici indicatori, la verifica dell'attuazione degli obiettivi prefissati nel Piano di riordino.

Schema Piano di riordino irriguo – Verifica di esclusione

Fase del Piano di riordino	Processo Piano di riordino	Verifica di esclusione dalla VAS
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento del Piano di riordino P0. 2 Incarico per la stesura del Piano di riordino P0. 3 Esame proposte pervenute elaborazione del documento di sintesi preliminare della proposta di Piano di riordino	A0. 1 Incarico per la predisposizione del documento di sintesi A0. 2 Individuazione autorità competente per la VAS
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del Piano di riordino	A1. 1 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza (ZPS/SIC)
	P1. 2 Definizione schema operativo Piano di riordino	A1. 2 Definizione schema operativo per la Verifica e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti
		A1. 3 Documento di sintesi della proposta di Piano di riordino e determinazione degli effetti significativi – allegato II, Direttiva 2001/42/CE
	Messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni) del documento di sintesi della proposta di Piano di riordino e determinazione dei possibili effetti significativi – (allegato II, Direttiva 2001/42/CE) Comunicazione della notizia dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web Comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati	
Conferenza di verifica	Verbale conferenza in merito all'esclusione o meno del Piano di riordino dalla VAS	
Decisione	L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, assume la decisione di esclusione o non esclusione del Piano di riordino dalla valutazione ambientale (entro 90 giorni dalla messa a disposizione)	
	Informazione circa la decisione e pubblicazione del provvedimento su web	

6. VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PIANO (VAS)

6.1 Le fasi del procedimento

La VAS del Piano di riordino è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello **schema Piano di riordino irriguo – Valutazione ambientale – VAS**:

1. avvio del procedimento e relativo avviso;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione e redazione del Piano di riordino e del Rapporto Ambientale;
4. messa a disposizione;
5. convocazione della Conferenza di valutazione;
6. formulazione del parere ambientale motivato;
7. approvazione del Piano di riordino e informazione circa la decisione;
8. gestione e monitoraggio.

Nei casi in cui il procedimento di VAS sia stato preceduto dalla Verifica di esclusione, gli atti e le risultanze dell'istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta devono essere utilizzate nel procedimento di VAS.

6.2 Avvio del procedimento

La Valutazione Ambientale – VAS è avviata contestualmente all'avvio del Piano di riordino da parte del proponente.

Dell'avvio del procedimento deve essere dato avviso (fac simile E della d.g.r. 6420/2007). Tale avviso è reso pubblico mediante pubblicazione su web (vedi allegato 3 della d.g.r. 6420/2007).

6.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

Il proponente, sentita l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale da rendere pubblico sul web, individua i soggetti interessati di cui al punto 3 e definisce:

- le modalità di convocazione della Conferenza di valutazione (punto 4.2);
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni (punto 4.3).

6.4 Elaborazione e redazione del Piano di riordino e del Rapporto Ambientale

Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del Piano di riordino, l'autorità competente per la VAS collabora con il proponente No procedente? nello svolgimento delle seguenti attività:

- individuazione di un percorso metodologico e procedurale, nel quale stabilire le modalità della collaborazione e le forme di consultazione da attivare;

- definizione dell'ambito di influenza del Piano di riordino (*scoping*) e della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale;
- elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'allegato I della Direttiva;
- costruzione e progettazione del sistema di monitoraggio.

PERCORSO METODOLOGICO PROCEDURALE

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, definisce il percorso metodologico procedurale del Piano di riordino e della relativa VAS, sulla base dello schema Piano di riordino - Valutazione ambientale - VAS.

SCOPING - CONFERENZA DI VALUTAZIONE (prima seduta)

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, predispone un documento di scoping. Ai fini della consultazione il documento viene messo a disposizione - tramite pubblicazione su web - e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione, volta a raccogliere osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione.

Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale, una proposta di definizione dell'ambito di influenza del Piano di riordino e della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Inoltre nel documento è necessario dare conto della Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

ELABORAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Il proponente, sentita l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, elabora il Rapporto Ambientale.

Le informazioni da fornire, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva (allegato I), sono:

- illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del Piano di riordino e del rapporto con altri piani pertinenti;*
- aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del Piano di riordino;*
- caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;*
- qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano di riordino, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;*
- obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al Piano di riordino, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;*
- possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;*
- misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del Piano di riordino;*
- sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;*
- descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;*
- Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.*

La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate/riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.

PROPOSTA DI PIANO DI RIORDINO E RAPPORTO AMBIENTALE - CONFERENZA DI VALUTAZIONE (seduta finale)

Il proponente mette a disposizione la proposta di Piano di riordino e Rapporto Ambientale per la consultazione ai soggetti di cui al 3, i quali si esprimono nell'ambito della conferenza di valutazione.

6.5 Messa a disposizione (fac simile F della d.g.r. 6420/2007)

Il proponente:

- mette a disposizione presso i propri uffici e pubblica su web (vedi allegato 3 della d.g.r. 6420/2007) la proposta di Piano di riordino, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica, per sessanta giorni;
- dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web;
- comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati la messa a disposizione e pubblicazione su web del Piano di riordino e del Rapporto Ambientale, al fine dell'espressione del parere che deve essere inviato, entro sessanta giorni dalla notizia della avvenuta messa a disposizione, al proponente.

Se necessario, l'autorità procedente provvede alla trasmissione dello studio di incidenza all'autorità competente in materia di SIC e ZPS.

6.6 Convocazione Conferenza di valutazione

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, convoca la Conferenza di valutazione (punto 4.2) alla quale partecipano, oltre alle predette autorità, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati ed eventualmente l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 3.1).

La Conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:

- la prima, di tipo introduttivo, è volta ad illustrare il documento di *scoping* (punto 6.4) e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda è finalizzata a valutare la proposta di Piano di riordino e di Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori (eventuale raccordo con Verifica di VIA e Valutazione di Incidenza) previsti.

Il proponente predispone il verbale della Conferenza di valutazione.

6.7 Formulazione parere motivato (fac simile G della d.g.r. 6420/2007)

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente:

- esamina il rapporto ambientale e la proposta di Piano di riordino;
- acquisisce il verbale della Conferenza di valutazione;
- valuta i pareri espressi da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati;
- prende atto dell'eventuale parere, obbligatorio e vincolante, espresso dall'autorità competente in materia di SIC e ZPS;
- valuta le eventuali osservazioni pervenute da parte del pubblico.

Sulla base dei criteri di cui all'allegato II della Direttiva, l'autorità competente, d'intesa con l'autorità procedente, formula il parere motivato.

Il parere motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del Piano di riordino.

Il proponente provvede, ove necessario, alla revisione del Piano di riordino alla luce del parere motivato espresso.

Parere motivato e dichiarazione di sintesi (punto 6.8) costituiscono presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del Piano di riordino.

6.8 Adozione del Piano di riordino e trasmissione alla Giunta Regionale

Il proponente adotta il Piano di riordino e predispone, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, la dichiarazione di sintesi (schema H della d.g.r. 6420/2007), volta a:

- illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale di cui al precedente punto 6.4);
- esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano di riordino e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell'alternativa di Piano di riordino e il sistema di monitoraggio;
- descrivere le modalità di integrazione del parere ambientale motivato nel Piano di riordino.

Il provvedimento di adozione del Piano di riordino motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti del procedimento di VAS e contiene la dichiarazione di sintesi (schema M della d.g.r. 6420/2007).

Il Piano di riordino, entro 10 giorni dalla sua adozione, viene trasmesso alla Regione Lombardia per l'approvazione.

6.9 Approvazione del Piano di riordino e informazione circa la decisione

- a) La Giunta Regionale approva il Piano di riordino.
- b) Gli atti del Piano di riordino sono:
 - depositati presso gli uffici del proponente e dell'autorità procedente;
 - pubblicati per estratto su web (vedi allegato 3 della d.g.r. 6420/2007).
 - inviati, in formato digitale, alla Regione Lombardia **(3)** (vedi allegato 3 della d.g.r. 6420/2007).

6.10 Gestione e monitoraggio

Il monitoraggio, gestito dal proponente, è finalizzato a garantire, anche attraverso l'individuazione di specifici indicatori, la verifica degli effetti sull'ambiente in relazione agli obiettivi prefissati nel Piano di riordino. Esso deve fornire le informazioni necessarie, attraverso la messa a disposizione di report periodici, per valutare gli effetti sull'ambiente delle azioni messe in campo dal Piano di riordino, consentendo di verificare se esse sono effettivamente in grado di conseguire i traguardi di qualità ambientale che il Piano di riordino si è posto. Infine deve permettere di individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente dovessero rendersi necessarie.

Nella progettazione del sistema di monitoraggio il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, esplicita i seguenti aspetti:

- modalità di controllo degli effetti significativi sull'ambiente;
- modalità organizzative;
- risorse necessarie alla realizzazione e gestione.

Schema Piano di riordino irriguo – Valutazione Ambientale VAS

Fase del Piano di riordino	Processo di Piano di riordino	Valutazione Ambientale VAS
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento P0. 2 Incarico per la stesura del Piano di riordino P0. 3 Esame proposte pervenute ed elaborazione del documento programmatico	A0. 1 Incarico per la redazione del Rapporto Ambientale A0. 2 Individuazione autorità competente per la VAS
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del Piano di riordino	A1. 1 Integrazione della dimensione ambientale nel Piano di riordino
	P1. 2 Definizione schema operativo Piano di riordino	A1. 2 Definizione dello schema operativo per la VAS, e mappatura dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico coinvolto
	P1. 3 Identificazione dei dati e delle informazioni a disposizione dell'ente su territorio e ambiente	A1. 3 Verifica delle presenza di Siti Rete Natura 2000 (sic/zps)
Conferenza di valutazione	avvio del confronto	
Fase 2 Elaborazione e redazione	P2. 1 Determinazione obiettivi generali	A2. 1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale
	P2. 2 Costruzione scenario di riferimento, di Piano di riordino	A2. 2 Analisi di coerenza esterna
	P2. 3 Definizione di obiettivi specifici, costruzione di alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo per attuarli	A2. 3 Stima degli effetti ambientali attesi costruzione e selezione degli indicatori
		A2. 4 Valutazione delle alternative di Piano di riordino e scelta di quella più sostenibile
		A2. 5 Analisi di coerenza interna A2. 6 Progettazione del sistema di monitoraggio A2. 7 Studio di Incidenza delle scelte del Piano di riordino sui siti di Rete Natura 2000 (se previsto)
	P2. 4 Proposta di Piano di riordino	A2. 8 Proposta di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica
Messa a disposizione e pubblicazione su web (sessanta giorni) della proposta di Piano di riordino, di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica Comunicazione della notizia dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web Comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati Invio Studio di incidenza (se previsto) all'autorità competente in materia di SIC e ZPS Raccolta di osservazioni o pareri in merito al Piano di riordino ed al rapporto ambientale formulati dai soggetti interessati (entro sessanta giorni dall'avviso di messa a disposizione)		
Conferenza di valutazione	Valutazione della proposta di Piano di riordino e del Rapporto Ambientale	
	Valutazione di incidenza (se prevista): acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta	
PARERE MOTIVATO		
predisposto dall'autorità competente per la VAS d'intesa con l'autorità procedente		
Fase 3 Approvazione	3. 1 Adozione da parte del Consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado di: ☐ Piano di riordino ☐ Rapporto Ambientale ☐ Dichiarazione di sintesi finale	
	3. 2 Deposito degli atti presso gli uffici dell'Autorità procedente e informazione circa la decisione	
	3. 3 Trasmissione alla Giunta regionale, la quale sentita la competente commissione consiliare procede entro 120 alla sua approvazione	
Fase 4 Attuazione gestione	P4. 1 Monitoraggio dell'attuazione Piano di riordino P4. 2 Monitoraggio dell'andamento degli indicatori previsti P4. 3 Attuazione di eventuali interventi correttivi	A4. 1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica

